



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER LA CAMPANIA**

Istituto Comprensivo Casoria 1° - Ludovico Da Casoria centrale

Via Pio XII, 126 – 80026 Casoria (NA)

C.M.: NAIC8ET00D

Prot. 1403/II.7

Casoria, 15/04/2019

REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI

PREMESSA

La legge n. 107/2015 ha introdotto nel sistema retributivo della scuola italiana una prima forma di valutazione delle attività dei docenti volta a valorizzarne la professionalità attraverso un bonus assegnato annualmente sulla base di specifici criteri definiti dal Comitato di valutazione istituito in ciascuna istituzione scolastica.

Il nuovo comma 3 dell'art. 11 del testo Unico 297/1994 della scuola modificato dal comma 129 dell'art. 1 dalla legge 107/2015 elenca tre aree dell'attività professionale docente all'interno delle quali il Comitato dovrà indicare i criteri per l'assegnazione del bonus. Tenendo conto che per il primo anno l'applicazione sarà transitoria e sperimentale, aperta a revisioni e aggiustamenti successivi.

ART. 1 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto
- b) due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale

ART 2.- RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il dirigente scolastico:

- a) cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato vengano scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti;
- b) dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta; il numero dei membri nominati, unitamente al membro esterno nominato dall'USR, costituisce riferimento per i requisiti di validità delle sedute ai sensi del successivo paragrafo "RUOLO DEL COMITATO", comma 1 lettera "b";
- c) stabilisce il cronoprogramma delle operazioni previste e adotta ogni misura gestionale e organizzativa finalizzata alla loro efficace applicazione;
- d) convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l'ordine del giorno della seduta;
- e) nella prima seduta del comitato nomina:
 - il segretario, individuandolo nell'ambito della componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri;
 - il vice-presidente, individuandolo prioritariamente nell'ambito della componente docente; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza;

- f) effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato; fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato;
- g) sottopone all'esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi.

ART. 3 - RUOLO DEL COMITATO

1. Il comitato è costituito ed opera in conformità con l'art. 37 del TU, del quale si riportano i contenuti essenziali:

- a) l'organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
- c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente;
- d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Nei casi e ai fini di cui:

- alla precedente lettera "a" e/o nei casi di decadenza o rinuncia di uno o più dei suoi membri, in via provvisoria e in attesa delle operazioni di reintegro, in analogia con quanto previsto dall'art. 50, comma 2 dell'OM 215/1991, allo scopo di garantire la continuità della funzione, il comitato esercita i propri compiti quando siano in carica almeno tre membri

- alla precedente lettera "c", l'astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso.

2. Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art. 129 della legge:

- a) decide sull'adozione o conferma dei criteri e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione; le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'AS in corso;
- b) esamina e decide in ordine ai ricorsi;

3. Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

4. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: *"Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta"*. Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: *"Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato"*. Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell'ambito della quale sono state assunte.

5. Tutti i membri del comitato sono:

- a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
- b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d'istituto;

6. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell'art. 11:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale

7. Il Comitato, nella composizione di cui all'art. 11 c. 4 del D.Lgs. 294/1997, si riunisce per le procedure della valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 27/10/2015 n.850. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

8. Il Comitato valuta il servizio di cui all'art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

9. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

ART. 4 - PARTECIPAZIONE DEL DOCENTE E MODALITÀ VALUTATIVE

1. I criteri di valorizzazione del merito dei docenti investono sulla figura del docente quale:

a) principale fattore propulsivo del miglioramento

b) parte attiva nella procedura valutativa prevista dal comma 127 della legge e dai successivi paragrafi. I criteri di valutazione del merito sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo preminente, dall'istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall'applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, dell'inclusione sociale e del benessere organizzativo. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un'importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento

2. L'attribuzione ai docenti in servizio nell'istituto di somme a carico del fondo per il merito viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo le modalità riportate nei paragrafi che seguono.

4. L'attribuzione avviene a seguito di presentazione di **istanza di accesso e presentazione della opportuna documentazione**, resa ai sensi del DPR 445/2000.

5. I docenti beneficiari dovranno avere 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 giorni di attività didattiche.

6. Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell.a.s. in corso, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questa istituzione scolastica.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

1.IL BONUS viene determinato in base alle tre Aree previste dalla Legge 107/2015.

Ciascuna area è suddivisa in dimensioni da cui scaturiscono elementi di valutazione che meglio definiscono gli aspetti oggetto di valutazione riconducibili alla specifica realtà scolastica in cui i docenti operano.

Esse si collegano ad evidenze oggettive, documentate e documentabili dagli stessi docenti, a cui corrisponde uno specifico punteggio massimo; quest'ultimo sarà attribuito in base alla tipologia di attività, all'entità dell'impegno, al grado di responsabilità, alla spendibilità e alla diffusione dei risultati.

Così come previsto nel contratto integrativo di istituto 2018/2019, il Dirigente si muoverà in un range di 4 compensi compresi nelle quote minime e massime.

Il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 600,00, quello più alto non potrà essere superiore a € 1.800,00

L'importo del secondo compenso dovrà essere compreso tra € 600, 00 e € 900,00

- l'importo del terzo compenso dovrà essere compreso tra € 900,00 e € 1.200,00

- l'importo del quarto compenso dovrà essere compreso tra € 1.200,00 e € 1.800,00

L'assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal dirigente scolastico che ne motiva l'attribuzione.

La motivazione dell'attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, con riferimento a ciascun assegnatario e per l'ambito/i di assegnazione, delle tabelle allegate all'istanza, dove per ciascuna funzione/attività valorizzabile il dirigente terrà conto del livello qualitativo sulla base dell'effettivo contributo dato e della documentazione presentata.

Per l'assegnazione del bonus premiale la documentazione deve fare riferimento almeno a due aree. non saranno prese in considerazione istanze che non raggiungano il punteggio di min 35 **e istanze non documentate fino al raggiungimento massimo del 15% del numero totale dei docenti**

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari del bonus.

L'entità del bonus assegnato non è soggetto a motivazione. La motivazione riguarda solo l'individuazione quale assegnatario.

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento

La premialità deve necessariamente essere applicata tenendo conto del principio del reale funzionamento della scuola. La premialità riguarda la qualità, non la quantità, che per i progetti o per gli incarichi è già remunerata secondo quanto previsto in contrattazione. I docenti produrranno opportuna istanza corredata da documentazione per l'attribuzione del bonus premiale **entro e non oltre il 30 giugno** dell'a.s. di riferimento. Alle dichiarazioni false e mendaci si applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000.

ART. 6 - RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI

1. Avverso l'attribuzione del bonus, i docenti possono produrre ricorso mediante circostanziata nota scritta indirizzata al presidente del comitato, **entro e non oltre otto giorni** dalla pubblicazione della tabella di assegnazione del bonus premiale. Il comitato decide sul merito del ricorso validamente presentato entro 5 giorni dal ricevimento.

2. L'accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso.

2. La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

4. I criteri di assegnazione e ogni altro criterio adottato, pertanto, saranno opportunamente pubblicati all'albo (criterio di trasparenza e condivisione). La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A., dal fatto che qualsiasi docente può essere destinatario della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

ART. 8 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere oggetto di revisione all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, al fine di favorire un progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.

Il Presente regolamento è stato approvato nella seduta del 25/03/2019